



Doc. CLXXXV, n. 2

*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Egregio Presidente,

ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Le trasmetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Relazione predisposta, sulla base del monitoraggio dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale donna, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Cordiali saluti

Andrea Orlando

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'O' and 'R'.

*On. Roberto Fico
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma*



OGGETTO: Art. 1, comma 281, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Relazione alle Camere, sulla base del monitoraggio effettuato dall'INPS, in ordine all'attuazione delle disposizioni di accesso al c.d. regime sperimentale donna (art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

1. *Introduzione ed estensione del beneficio: articolo 1, comma 9, legge 243/2004 e articolo 1, comma 281, legge 208/2015.*

L'art. 1, comma 9, della legge 243/2004, ha introdotto, per le sole lavoratrici, un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità, consentendo l'accesso al trattamento pensionistico con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di anzianità contributiva con le regole di calcolo previste dall'opzione per il sistema contributivo. La decorrenza della pensione seguiva le regole della decorrenza prevista per le pensioni di anzianità, in particolare, a partire dall'anno 2011, con l'applicazione delle cosiddette finestre mobili (12 mesi di differimento per i dipendenti e 18 per i lavoratori autonomi). Il regime sperimentale, previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 243/2004, terminava nell'anno 2015.

Al fine di portare a conclusione la suddetta sperimentazione, l'art. 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha esteso tale facoltà anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è divenuta esclusivamente termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti contributivo e anagrafico per conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, anche successivamente alla predetta data.

Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della sperimentazione di cui al predetto comma 9, lo stesso art. 1, comma 281, della legge di stabilità 2016, ha previsto una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 49 milioni di euro per l'anno 2017.

2. *L'intervento della legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, legge 232/2016).*

L'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha esteso la facoltà di optare per il predetto regime sperimentale a quelle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti anagrafici previsti per il solo effetto degli incrementi della speranza di vita. Pertanto, tenuto conto dell'operare



del meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita (tre mesi dal 1° gennaio 2013 ed ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016), la predetta opzione è riconosciuta alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1958 (1957 per le lavoratrici autonome), che hanno maturato il requisito di 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2015, al compimento di 57 anni e 7 mesi se lavoratrici dipendenti o 58 anni e 7 mesi se autonome. Inoltre, la decorrenza della pensione può avvenire in qualunque momento successivo alla prima decorrenza utile ovvero almeno 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito.

Gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della sperimentazione, così come modificati dalla legge di stabilità 2016 e dalla legge di bilancio 2017 e come stimati nelle rispettive relazioni tecniche, sono riportati nella tabella che segue.

"OPZIONE DONNA"				
Oneri finanziari previsti (valori in mln di euro)				
Anno	Legge di stabilità 2016			Legge di bilancio 2017
	Oneri art. 1, comma 281, primo periodo	Concorso alla copertura degli oneri (riduzione di spesa articolo 1, comma 235, legge n. 228/2012)	Effetto complessivo comma 281	Oneri stimati
2016	-160,0	160,0	0,0	0,0
2017	-405,0	49,0	-356,0	-18,3
2018	-702,2		-702,2	-47,2
2019	-593,0		-593,0	-83,0
2020	-446,6		-446,6	-66,1
2021	-144,0		-144,0	-33,2
2022	114,2		114,2	-1,5

In applicazione dell'articolo 1, comma 281, della legge 208/2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere, a seguito del monitoraggio dell'onere previdenziale effettuato dall'INPS, una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della sperimentazione medesima, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali con le relative previsioni di spesa.

3. Art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modifiche intervenute con l'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.



L'art. 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha riconosciuto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato "opzione donna" alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2018, avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni, se dipendenti, e a 59 anni, se autonome, a condizione di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Successivamente, il sopraindicato termine del 31 dicembre 2018, è stato esteso ai fini della maturazione dei prescritti requisiti dall'art. 1, comma 476, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), al 31 dicembre 2019 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 336, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), al 31 dicembre 2020.

Ai sensi del medesimo art.16, comma 1, il requisito di età anagrafica non è più adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Dati di consuntivo e del monitoraggio effettuato dall'INPS sull'attuazione della sperimentazione del regime dell'"opzione donna".

Al fine di dare una rappresentazione complessiva dei benefici pensionistici in favore delle lavoratrici, sono esposti di seguito i dati relativi al numero delle lavoratrici interessate dalle predette misure e agli oneri previdenziali conseguenti.

La prima tabella riporta i dati, aggiornati al 23 novembre 2021, sul numero e sui relativi oneri delle pensioni vigenti negli anni dal 2016 al 2021 delle lavoratrici che hanno optato per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 281, della legge 208/2015.

Monitoraggio ai sensi dell'art.1, comma 281, della legge n. 208 /2015 e ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 (aggiornato al 23 novembre 2021)

Pensioni vigenti ripartite per anno di decorrenza	Gestione privata			Gestione pubblica		
	Numero	Importo medio*	Importo totale	Numero	Importo medio*	Importo totale
Anno 2016	6.989	€ 1.048,59	€ 69.621.935,09	3.317	€ 1.285,65	€ 55.438.504,16
Anno 2017	5.062	€ 1.043,95	€ 50.202.722,96	1.577	€ 1.348,48	€ 27.645.217,47
Anno 2018	1.110	€ 1.062,50	€ 11.204.041,91	682	€ 1.414,54	€ 12.541.326,85
Anno 2019	300	€ 1.057,11	€ 3.012.755,45	123	€ 1.333,93	€ 2.132.948,74
Anno 2020	104	€ 1.043,92	€ 1.031.396,20	21	€ 1.365,71	€ 372.838,83
Anno 2021	43	€ 1.022,72	€ 241.872,66	12	€ 1.531,91	€ 137.872,20
Totale	13.608	€ 1.048,07	€ 135.314.724,27	5.732	€ 1.320,12	€ 98.268.708,25

*Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Di seguito sono invece indicati, i dati, aggiornati al 23 novembre 2021, relativi a quante lavoratrici hanno usufruito dell'opzione in forza dell'articolo 1, comma 222, della legge 232/2016.

Monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 (aggiornato al 23 novembre 2021)			
Gestioni	Numero	Importo medio*	onere totale
Privata	640	€ 1.096,36	€ 7.016.710,61



<i>Pubblica</i>	291	€ 1.277,70	€ 4.089.924,74
Totale	931	€ 1.153,04	€ 11.106.635,35

* Gli importi medi sono stati elaborati in base alle decorrenze dei trattamenti liquidati

Nella tabella successiva si espone il dettaglio, aggiornato al 23 novembre 2021, sugli oneri delle pensioni vigenti.

Dettaglio oneri prospettici ai sensi dell'art.1, comma 281, della legge 208/2015 e ai sensi dell'art.1, comma 222, della legge 232/2016 (aggiornato al 23 novembre 2021)			
anno	Gestione privata	Gestione pubblica	Totale
anno 2016	€ 59.566.864,15	€ 31.138.394,59	€ 90.705.258,74
anno 2017	€ 178.707.553,58	€ 93.418.822,67	€ 272.126.376,25
anno 2018	€ 215.423.193,05	€ 112.611.810,00	€ 328.035.003,05
anno 2019	€ 210.934.657,02	€ 110.265.441,63	€ 321.200.098,65
anno 2020	€ 175.229.115,22	€ 91.600.479,74	€ 266.829.594,95
anno 2021	€ 128.143.159,80	€ 66.986.441,71	€ 195.129.601,52
anno 2022	€ 61.605.222,56	€ 32.203.940,16	€ 93.809.162,72
anno 2023	€ 12.617.985,70	€ 6.596.013,12	€ 19.213.998,83
anno 2024	€ 395.159,77	€ 206.568,55	€ 601.728,33
anno 2025	€ 29.840,02	€ 15.598,78	€ 45.438,80

Di seguito si indicano, invece, i dati, aggiornati al 23 novembre 2021, relativi ai pagamenti effettuati a titolo di TFS e TFR a favore delle lavoratrici beneficiarie delle prestazioni erogate ai sensi dell'art.1, comma 281, della legge 208/2015 e dell'art.1, comma 222, della legge 232/2016.

Pagamenti TFS e TFR a beneficiarie prestazioni erogate ai sensi dell'art.1, comma 281 della legge n. 208 /2015 e ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 232/2016 (aggiornato al 23 novembre 2021)		
Anno di pagamento	Importo lordo	Importo netto
Anno 2016^x	€ 63.786.042	€ 57.268.757
Anno 2017^x	€ 25.638.630	€ 21.666.769
Anno 2018	€ 134.548.164	€ 117.968.620
Anno 2019	€ 115.676.853	€ 97.847.879
Anno 2020	€ 58.668.502	€ 50.660.081
Anno 2021	€ 19.922.123	€ 16.299.588

^x Pagamenti entro il cosiddetto "termine breve" a causa di inabilità o decesso

Per quanto riguarda gli oneri sostenuti e da sostenere per anticipo delle liquidazioni di trattamenti di fine servizio/ fine rapporto per le lavoratrici del settore pubblico anche afferenti alle prestazioni pensionistiche già liquidate alla data del 31 luglio 2021, si rappresenta che per gli stessi, attesi i tempi di liquidazione previsti dalla



vigente normativa, non sono disponibili i dati di calcolo delle prestazioni, in quanto queste ultime vengono elaborate sulla scorta delle scadenze stabilite dalle norme di riferimento (non prima di 24 mesi dalle dimissioni).

Per le lavoratrici che hanno optato per il beneficio ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 4/2019, si riportano, nella seguente tabella, i dati, aggiornati al 23 novembre 2021, sulle istanze pervenute e sullo stato di lavorazione con il dettaglio delle Gestioni.

Opzione donna ai sensi dell'art.16 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - Domande pervenute ed esiti istruttori con il dettaglio delle Gestioni				
Gestioni	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti
Gestione privata	59.984	44.795	10.543	4.646
Gestione pubblica	12.156	9.284	1.335	1.537
Totale	72.140	54.079	11.878	6.183

Di seguito, è esposto il dettaglio del numero delle istanze suddivise per anno di presentazione.

Anno di presentazione	Numero istanze
2019	26.716
2020	21.437
2021	23.987

Da ultimo, sempre con riferimento alle lavoratrici che hanno optato per il beneficio ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 4/2019, sono indicati, nelle due tabelle successive, i dati, aggiornati al 23 novembre 2021, sugli oneri medi e prospettici.

Riepilogo importo medio	
Pensione Opzione donna art. 16 del DL 4/2019	€ 1.048,36
Gestione privata	€ 1.005,51
Gestione pubblica	€ 1.251,47

Oneri prospettici di opzione donna previsto dall'art. 16 del DL 4/2019			
<i>(aggiornato al 23 novembre 2021)</i>			
anno	Gestione privata	Gestione pubblica	Totale
anno 2019	€ 99.654.616,19	€ 16.446.075,46	€ 116.100.691,65
anno 2020	€ 285.810.806,02	€ 83.404.489,17	€ 369.215.295,19
anno 2021	€ 438.180.319,46	€ 113.044.664,30	€ 551.224.983,76
anno 2022	€ 459.290.291,38	€ 138.970.994,22	€ 598.261.285,60
anno 2023	€ 393.502.175,25	€ 123.821.074,61	€ 517.323.249,86
anno 2024	€ 291.320.540,99	€ 98.948.503,90	€ 390.269.044,89
anno 2025	€ 200.460.405,47	€ 69.018.788,13	€ 269.479.193,60
anno 2026	€ 100.214.426,94	€ 39.286.601,02	€ 139.501.027,96
anno 2027	€ 40.955.539,35	€ 14.594.205,01	€ 55.549.744,36
anno 2028	€ 6.461.456,08	€ 2.245.974,73	€ 8.707.430,81
anno 2029	€ 159.299,56		€ 159.299,56
anno 2030	€ 25.667,49		€ 25.667,49

